



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-nei giudizi in revocazione iscritti ai nn. **62082, 62241 e 62259** del

Registro di Segreteria, promossi rispettivamente da:

- **IMPROTA Guido** (C.F. MPRGDU66E11F839X), nato a Napoli il

11.05.1966, residente in Torino alla Via Bruno Buozzi n. 5,

rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Romano Cesareo (C.F.

RMNGRD64M17H703N) presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Roma, via Oslavia n. 12, dichiarando di voler ricevere le

comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo PEC:

gerardoromanocesareo@ordineavvocatiroma.org;

- **CALZECCHI Mauro** (C.F. CLZMRA55P03H501D), nato a Roma il

03.09.1955 e ivi residente in Via della Camilluccia n. 180/A,

rappresentato e difeso dall'Avv. Augusto Vacca del Foro di Roma (C.F.

VCCGST75B25H501H) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Quintino Sella n. 23, PEC augustovacca@ordineavvocatiroma.org, giusta procura speciale in atti;

- **INCALZA Ercole** (C.F. NCLRCL44M15D761A), rappresentato e difeso dall'Avv. Gioia Vaccari (C.F. VCCGIO46B64H501C) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù di procura in atti (PEC gioiavaccari@ordineavvocatiroma.org);

nei confronti di

ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Maggiore (c.f. MGGNRC70E09H501Z) dell'Avvocatura Capitolina, in virtù di procura generale alle liti e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 – PEC: enrico.maggiore@pec.comune.roma.it;

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, in persona del Procuratore regionale p.t.;

nonché nei confronti di

- Bortoli Federico
- Simonacci Giovanni
- Napoli Luigi

	SENT. 250/2025	
	- Alemanno Giovanni	
	- Palombi Massimo	
	- Serra Giovanni	
	- Donia Pasquale	
	- Incalza Ercole	
	- Calzecchi Mauro	
	- Improta Guido	
	<i>per la revocazione</i>	
	- della sentenza della Corte conti, Sezione seconda giurisdizionale	
	centrale di appello n. 303/2024, depositata il 23 dicembre 2024 e non	
	notificata.	
	VISTI i ricorsi per revocazione e tutti i documenti del fascicolo di causa;	
	UDITI , nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025, celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Carlucci Riccardo Giuseppe, il	
	relatore, Pres. Rita Loreto, gli Avv.ti Romano per Improta, Vacca per	
	Calzecchi e Vaccari per Incalza, nonché il rappresentante del Pubblico	
	Ministero, in persona del Vice Procuratore generale dott.ssa Adelisa	
	Corsetti, assente l'Avv. Maggiore per la resistente Roma Capitale;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con atto di citazione del 9 ottobre 2017, riassunto dalla Procura	
	regionale nel febbraio 2021 a seguito dell'annullamento, da parte della	
	Sezione III di appello, dell'ordinanza con cui la Sezione giurisdizionale	
	per il Lazio aveva declinato la propria competenza per territorio a	
	favore della Sezione umbra, il Requirente aveva prospettato un danno	
	3	

erariale pari a €. 221.496.718,96 a carico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Comune di Roma Capitale e della Regione Lazio, enti finanziatori dei lavori per la realizzazione della *Linea C della metropolitana di Roma*. Il danno era correlato al pagamento della somma, di pari importo, che Roma Metropolitane (società pubblica *in house* del Comune di Roma che fungeva da stazione appaltante) aveva riconosciuto alla società Metro C s.c.p.a. (contraente generale), in relazione a quattro “riserve” (nn. 7, 12, 13, 17) iscritte nel registro della contabilità dei lavori.

Ad avviso della Procura regionale le richieste economiche poste con le riserve nn. 7, 12, 13, 17, non dovevano essere riconosciute perché ingiustificate o, comunque, in contrasto con le norme del contratto e del capitolato; di conseguenza, erano indebiti i pagamenti effettuati da Roma Metropolitane, in accettazione delle richieste di Metro C s.c.p.a. Da ciò discendeva inoltre l'illegittimità del “verbale di accordo” del 12/06/2008, dell'accordo transattivo del 8/09/2011 e dell'atto attuativo del 9/09/2013, con il quale Roma metropolitane aveva dato corso alle pretese del Contraente generale, richiamando anche la delibera 127/2012 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), adottata in data 11 dicembre 2012 per autorizzare e finanziare il pagamento delle richiamate riserve.

Con sentenza n. 149/2023 la Sezione giurisdizionale per il Lazio, respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari, ha condannato a titolo di colpa grave: Federico BORTOLI (in qualità di A.D. di Roma metropolitane) e Giovanni SIMONACCI (in qualità di R.U.P.) al

	SENT. 250/2025	
	pagamento della somma di €. 800.000,00 ciascuno; Ercole INCALZA	
	(in qualità di direttore della STM del MIT) e Mauro CALZECCHI (in	
	qualità di componente della STM del MIT) alla somma di €. 350.000,00	
	ciascuno, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del	
	Comune di Roma Capitale e della Regione Lazio, importi comprensivi	
	di rivalutazione oltre interessi legali, prosciogliendo gli altri convenuti.	
	L'importo complessivo di condanna è stato rideterminato, in	
	applicazione del potere riduttivo, nella misura del 2% dell'importo	
	aggiuntivo dovuto per l'iscrizione della sola riserva n. 7 (€.	
	2.300.000,00 = 2% di €. 115.000.000,00).	
	La pronuncia è stata gravata da appello principale da Ercole INCALZA	
	(in qualità di direttore della STM del MIT) e dagli appelli incidentali della	
	Procura regionale e di altri condannati/appellati, tra cui – per quanto	
	qui interessa – l'ing. Mauro CALZECCHI, in qualità di componente	
	della STM del MIT e il sig. IMPROTA, in qualità di Assessore ai	
	Trasporti e alla Mobilità del Comune di Roma.	
	Con sentenza n. 303/2024 pubblicata il 23 dicembre 2024 questa	
	Sezione seconda centrale – previa declaratoria di inammissibilità	
	dell'appello di IMPROTA, rigetto dell'appello principale di INCALZA e	
	dell'appello incidentale di CALZECCHI, unitamente agli altri appelli	
	incidentali di parte privata, e parziale accoglimento dell'appello del	
	Procuratore regionale – l'importo della condanna è stato ricalcolato in	
	relazione all'intero danno contestato (€. 221.496.718,96), ossia in	
	relazione al coacervo delle riserve assentite (nn. 7, 12, 13, 17),	
	decurtato dell'apporto causale dei soggetti non citati (rispettivamente,	
	5	

20% per il magistrato contabile componente del Comitato paritetico e

7% per il coordinatore della Struttura tecnica di missione – STM –

presso il Ministero delle infrastrutture), con riduzione del danno a €.

161.692.604,86 (€ 221.496.718,96 – 27%).

In applicazione del potere riduttivo, esercitato con le stesse modalità

del giudice di prime cure, il danno risarcibile è stato rideterminato in €.

3.233.852,10 (3.233.852,10 = 2% di € 161.692.604,86). Il danno, così

rideterminato, è stato posto a carico di SIMONACCI Giovanni, per il

55% (euro 1.778.618,65) e, per la restante somma, pari a euro

1.455.233,45, ripartito tra i restanti corresponsabili: PALOMBI

Massimo 20% (euro 291.046,69); NAPOLI Luigi 20% (euro

291.046,69); **INCALZA Ercole 18% (euro 261.942,02); IMPROTA**

Guido 12% (euro 174.628,00 233); CALZECCHI Mauro 9% (euro

130.971,00); BORTOLI Federico 7% (101.866,34); ALEMANNO

Giovanni 6% (87.314,00); DONIA Pasquale 4% (58.209,33); SERRA

Giovanni 4% (58.209,33).

Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per revocazione

i signori IMPROTA, CALZECCHI e INCALZA, ai sensi dell'art. 202,

comma 1, lett. f) del c.g.c. formulando i seguenti motivi:

RICORSO IMPROTA

L'ing. IMPROTA ravvisa "travisamento dei fatti" ai sensi dell'art. 202

lett. f) c.g.c., per avere la sentenza di appello erroneamente individuato

il proprio apporto causale relativamente in sintesi ai seguenti aspetti:

- *“facendo riferimento al ruolo svolto per il perfezionamento dell'atto attuativo del 9 settembre 2013”*: il ricorrente nega

recisamente di avere avuto un ruolo di “regista” nella predisposizione dell’Atto attuativo;

- *“considerando l’incidenza causale derivante dall’attività dallo stesso assessore svolta in seno alla Giunta comunale in particolare durante la seduta del 25/26 ottobre 2013”*: il ricorrente nega la paternità della memoria allegata al verbale della Delibera di Giunta del 25/26 ottobre 2013.

RICORSO CALZECCHI

L’ing. CALZECCHI sostiene l’erroneità della sentenza ex art. 202, lett. f), c.g.c. per errata o incompleta percezione del contenuto materiale, e in particolare:

- 1) per la mancata rilevazione, da parte del Collegio di appello, nell’esaminare l’appello incidentale, di un asserito evento interruttivo del nesso di causalità fra la sua condotta (considerata antigiuridica per l’omessa verifica della fondatezza delle riserve) e il danno erariale contestato, avendo egli suggerito, nella relazione istruttoria trasmessa al CIPE nel 2012, di subordinare l’efficacia del finanziamento richiesto a determinate condizioni, in particolare alla preventiva formalizzazione tra soggetto aggiudicatore e contraente generale di un atto modificativo della transazione in forza del quale METRO C avesse accettato i 235 milioni di euro quale importo forfetario, rinunciando a qualunque ulteriore domanda di risarcimento o pretesa creditoria avanzata a qualunque titolo: condizioni che, però, non sono state recepite dal CIPE;

- 2) per la parziale valutazione della relazione istruttoria da parte del

decidente, che avrebbe omesso di considerare le prescrizioni poste

in calce alla stessa se non limitatamente al mancato

approfondimento delle riserve;

3) In subordine, CALZECCHI chiede che venga comunque

ulteriormente ridotta la misura della condanna, in considerazione

delle prescrizioni dal medesimo suggerite e della dedotta causa di

forza maggiore già evocata con l'appello incidentale, afferente alla

mananza dei mezzi necessari per poter compiere i gravosi

accertamenti di cui lo onerava la Procura.

RICORSO INCALZA

1. Con il primo motivo di ricorso viene rappresentato un errore di fatto

della sentenza costituito da una percezione sbagliata del procedimento

sfociato con il pagamento delle riserve, percezione che aveva portato

ad affermare la responsabilità dell'INCALZA per omessa istruttoria

tecnica delle riserve, laddove invece il danno sarebbe riconducibile a

un autonomo procedimento deliberativo interno a Roma Capitale, con

l'istituzione di una commissione di verifica idonea a interrompere il

nesso causale tra il danno erariale e la delibera di finanziamento.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il Collegio d'appello

avrebbe omesso di considerare un fatto decisivo, risultante dagli atti, e

cioè che l'appello incidentale della Procura regionale non conteneva

alcun motivo rivolto contro la posizione dell'Incalza. Secondo il

ricorrente, la Procura non avrebbe formulato alcuna specifica censura

avverso la parte di sentenza di primo grado riguardante l'Incalza,

sicché il giudice d'appello – nel pronunciarsi sull'ammissibilità dell'atto

del pubblico ministero –avrebbe deciso “sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo esistente un fatto documentale invece inesistente”, ossia un motivo di impugnazione della Procura contro l’Incalza.

3. Con il terzo motivo si lamenta una contraddittorietà della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado, poiché quest’ultima aveva ravvisato la responsabilità dell’INCALZA nel non avere effettuato alcuna valutazione sull’ammissibilità della transazione, mentre la sentenza di appello avrebbe affermato, esaminando nel merito della condotta dell’INCALZA, che la domanda risarcitoria era stata accolta dal primo giudice limitatamente alla riserva n. 7. Ciò configurerebbe un errore di fatto smentito dal dato testuale della sentenza di primo grado.

4. Con il quarto motivo si denuncia l’erronea supposizione di un fatto inesistente, in quanto la relazione istruttoria della STM, relativa all’ipotesi di atto transattivo, inviata al DIPE (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Politica economica) sarebbe stata impropriamente qualificata come “parere”. (a pag. 182 della sentenza, punto VI.3.a).

5. Con il quinto e ultimo motivo si censura un errore di fatto del collegio di appello per avere ritenuto che tra i compiti della STM rientrasse anche la valutazione degli atti contrattuali e delle riserve dell’appaltatore, circostanza che secondo il ricorrente sarebbe esclusa dal D.M. 1° marzo 2012.

Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni, con le quali ha escluso che i motivi proposti dai ricorrenti siano apprezzabili

in termini di errore revocatorio, osservando che nella maggior parte essi ripropongono argomenti già trattati. Ha pertanto concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per carenza dei presupposti dell'errore revocatorio ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c. e per la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Roma Capitale si è costituita con riferimento a tutti e tre i ricorsi, di cui ha esaminato puntualmente i motivi concludendo per l'assenza dei presupposti dell'errore revocatorio e quindi per l'inammissibilità dei ricorsi.

L'Avv. Vaccari per INCALZA ha depositato ulteriore memoria datata 3 settembre 2025 con cui ha replicato alle conclusioni della Procura generale, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso in revocazione, in relazione al quale non sarebbe dimostrata l'inammissibilità della fase rescindente.

Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025 il Collegio, rilevata l'assenza del difensore di Improta, avv. Romano Cesareo Gerardo, ha disposto con ordinanza dettata a verbale il rinvio della discussione dei giudizi all'udienza del 11 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 196 c.g.c.

In data 10 dicembre 2025 è pervenuta istanza congiunta degli Avvocati Vaccari e Vacca, difensori di Ercole Incalza e di Mauro Calzecchi, a cui si è associato in udienza l'Avv. Romano, difensore di Improta, con cui, tenuto conto della approvazione, a breve, del ddl n. 1457 Senato, recante modifiche alla responsabilità amministrativa e alla colpa grave, ha chiesto un rinvio della discussione dei giudizi che tenga conto del tempo ipotizzabile per la sua approvazione definitiva. Alla udienza

odierna, il P.M. ha precisato che si verte in sede di revocazione, rimedio straordinario che non sospende l'esecutività della sentenza, e si è opposto al rinvio richiamando profili di costituzionalità e in particolare l'art. 108 Cost. che sancisce l'indipendenza del giudice. Il Collegio, con ordinanza a verbale, ha respinto l'istanza anche ai sensi dell'art. 101 Cost. che prevede la soggezione del giudice alla legge, da intendersi solo come quella vigente; in ogni caso, le modifiche normative invocate dagli istanti non incidono sul rimedio revocatorio oggetto dei richiamati giudizi.

L'Avv. Romano, nel prendere la parola, ha preliminarmente suggerito un'astensione del Collegio, ex art. 51 c.p.c., perché formato anche da magistrati che componevano già il Collegio del giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 303/2024 oggetto di revocazione. Sul punto, tuttavia, il difensore si è rimesso alle valutazioni del Collegio, consapevole di non aver proposto istanza di ricusazione.

Il Collegio, sospesa l'udienza e richiamato l'art. 204, 1° comma, c.g.c., il quale espressamente prevede che, nel decidere sulla domanda di revocazione, il *“giudice adito, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata”* ed evidenziato che, a ogni buon conto, il magistrato relatore dei giudizi in revocazione è diverso da quello che ha redatto la sentenza revocanda, su conforme parere del P.M. non ha ravvisato alcun motivo di incompatibilità sull'istanza di astensione, neppure formalmente introdotta, e ha disposto la prosecuzione della trattazione dei giudizi. (cfr. per tutte: Cass. civ., sez.

	SENT. 250/2025	
	lav., 9 ottobre 2017, n. 23498; id, n. 19498 del 2006; id, n. 2222 del	
	1987; Cons. Stato, Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 4; id, n. 2533 del	
	2021).	
	I difensori e il rappresentante del Pubblico Ministero si sono riportati	
	alle rispettive argomentazioni difensive, svolgendone i motivi salienti e	
	richiamando le conclusioni in atti.	
	DIRITTO	
	1. I ricorsi in revocazione vanno riuniti, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., in	
	quanto si tratta di impugnazioni dispiegate separatamente avverso la	
	medesima sentenza.	
	2. Giova osservare che l'art. 202, c. 1 lett. f), c.g.c., così come quello	
	di cui all'art. 395, c.1, n. 4, c.p.c. sono stati costantemente interpretati	
	nel senso che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della	
	sentenza, deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una	
	svista materiale che induca, anche implicitamente, il giudice a supporre	
	l'esistenza o l'inesistenza di un fatto invece incontestabilmente escluso	
	o accertato alla stregua degli atti di causa. Detto errore, dunque,	
	postula l'esistenza di un contrasto, risultante con immediatezza e	
	obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o	
	argomentazioni induttive, tra due rappresentazioni dello stesso	
	oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti	
	processuali (<i>ex plurimis</i> , Cass. sez. III, 19/11/2024, n.29786; Cass.,	
	SS.UU., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442;C ass.	
	29/10/2010, n. 22171).	
	Presupposto indefettibile per la sussistenza del relativo motivo di	
	12	

revocazione è la circostanza che il fatto, oggetto di errore revocatorio, non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio. La pronunzia del giudice che costituisca frutto di un'attività valutativa è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto (Cass., n. 22080/2013; in termini analoghi, Corte conti, Sez. II App. n. 139/2025, 251/2024, n. 41/2024, n. 29/2023 e n. 148/2022, nonché Sez. III App. n. 128/2017, con la giurisprudenza di Cassazione ivi richiamata).

Occorre, dunque, che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce a escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (fra le tante, Cass. n. 10040/2022; in termini analoghi, Corte conti, Sez. II App., n. 362/2023).

In definitiva, l'errore di fatto <<...*presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio* (cfr. *ex plurimis*, Cass. civ. giugno 2005, n. 13915; Cass. civ. 20

febbraio 2006, n. 3652; Cass. civ. 22 giugno 2007, n. 14608; Cass. Civ. 31 agosto 2017, n. 20635; v. anche Cass. civ. Sez. Un., 7 marzo 2016, n. 4413); tale errore, dunque, non può riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (v. Cass. civ. 13 giugno 2017, n. 14656)". Di conseguenza, "non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione (Cass. civ. 1° luglio 2016, n. 14108; Cass. civ. 28 maggio 2013, n. 13181; ed ancora, nello stesso senso, Cass. civ. 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass. civ. 30 ottobre 2018, n. 2750; Cass. civ. 5 aprile 2017, n. 8828) >> (così testualmente, Cass. n. 16902/2021; in termini analoghi, da ultimo, Corte conti, Sez. Il App., n. 251/2024 e n. 92/2024).

3. Ciò premesso, si può ora passare ad esaminare i tre ricorsi in revocazione, partendo da quello proposto dal dr. IMPROTA.

Il ricorso risulta inammissibile, per assenza dei presupposti normativi

prescritti per la dedotta fattispecie revocatoria. Nello specifico, in sede di ricorso l'IMPROTA ha lamentato, con un primo motivo, l'errore revocatorio ex art. 202 lett. f) c.g.c in cui sarebbe incorso il giudice d'appello nell'esaminare il ruolo svolto dall'Improta per il perfezionamento dell'atto attuativo del 9 settembre 2013. Dopo avere rimarcato il proprio ruolo "politico", egli ha negato recisamente di avere avuto un ruolo di "regista" dell'atto attuativo, circostanza che sarebbe del tutto smentita dagli atti e che sarebbe invece da imputare unicamente alle dichiarazioni interessate di altri convenuti nel processo i quali, per scaricare le proprie responsabilità, avrebbero assegnato al dr. IMPROTA compiti ulteriori rispetto a quelli di stretto indirizzo politico finalizzati a definire il contenzioso pendente.

3.1 Orbene, l'argomento è stato ampiamente trattato dal giudice di appello, alle pagine da 13 a 16 della sentenza revocanda. Con riferimento al ruolo svolto per il perfezionamento dell'atto attuativo del 9 settembre 2013, si evidenzia, quali passaggi salienti, come sia stato rimarcato che *"Dal verbale di quella riunione emerge che l'appellato, dopo avere illustrato la memoria a sua firma riguardo agli adempimenti inerenti alla realizzazione della linea metro C, ha richiamato l'attenzione del consesso sull'accordo attuativo del 9 settembre 2013, sul fatto che lo stesso era stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e Finanze per quanto di rispettiva competenza e sul fatto che, in base a quanto evidenziato dalla Struttura tecnica di missione, gli impegni economici assunti nell'atto attuativo avrebbero dovuto intendersi efficaci e vincolanti*

giacché riconducibili alla delibera CIPE n. 127/2012; l'Improta pertanto in quella seduta di Giunta aveva opinato nel senso che le diverse problematiche in merito alla liquidazione del richiamato atto attuativo potevano ritenersi superate". Come si può dunque osservare si è trattato di un apporto concreto verso l'ulteriore corso di quello che poi si sarebbe rivelato un evento dannoso..." Il giudice di appello si diffonde ulteriormente circa il ruolo svolto dall'IMPROTA, non senza puntualizzare che "appellato ha in concreto provato a delineare per sé un ruolo di mero esecutore, quando è evidente che un assessore comunale, per di più munito di delega, non può certo accreditarsi come il semplice esecutore di ordini da altri impartiti, non potendo infatti configurarsi alcun rapporto di subordinazione gerarchica tra un membro di Giunta e un qualsiasi altro organo dell'amministrazione comunale".

3.2 L'IMPROTA ha, inoltre, negato di avere convocato la riunione del 4 settembre 2013 e descritto i contenuti dell'Atto Attuativo, atteso che l'unico documento di convocazione sarebbe proveniente dal MIT e che il vero oggetto della riunione riguardava *"le nuove pattuizioni che definivano il contenzioso sorto successivamente"*. Ha allegato a ulteriore dimostrazione dei propri assunti il verbale di interrogatorio in sede penale dell'Assessore al bilancio dott.ssa OMISSIS del 31 ottobre 2016, di cui chiede di autorizzare l'acquisizione.

Osserva il Collegio che la circostanza difetta di decisività, poiché la ratio della condanna dell'IMPROTA non poggia sulla convocazione della riunione, bensì sull'averne attivamente partecipato alla riunione del

4 settembre 2013 illustrando in quella sede anche i possibili contenuti dell'Atto attuativo oggetto della successiva deliberazione (come risulta dal verbale). Inoltre, per giurisprudenza pacifica, la verifica dell'errore revocatorio deve compiersi solo sugli atti e documenti già appartenenti al fascicolo processuale originario, per cui non potrebbero trovare ingresso i verbali dell'audizione dell'assessore OMISSIS.

3.3. Il secondo argomento a supporto della richiesta di revocazione ha riguardato l'incidenza causale derivante dall'attività svolta da IMPROTA durante la riunione di Giunta comunale del 25/26 ottobre 2013. Ha sostenuto al riguardo il ricorrente che – a differenza di quanto affermato in sentenza – la paternità della memoria allegata al Verbale della Delibera di Giunta del 25/26 ottobre 2013 era riconducibile non a se stesso bensì al Segretario generale; inoltre, la memoria poi allegata al Verbale non sarebbe quella a firma Improta ma sarebbe stata sostituita da altra memoria redatta con il contributo collegiale del Sindaco, gli Assessori OMISSIS e Improta e dei Dirigenti comunali interessati.

La censura non configura un errore di fatto e comunque risulta aver costituito un argomento preso in esame dal giudice di appello. Anche in questo caso, infatti, l'Improta tenta di sminuire il proprio ruolo al fine di minimizzare il proprio apporto causale nella vicenda dannosa, quasi a voler delineare un ruolo meramente esecutivo di decisioni altrui. Tuttavia il Collegio di appello ha espressamente preso in esame tale posizione, che è stata disattesa nella sentenza impugnata, la quale, nell'accogliere sul punto il gravame del Procuratore regionale, ha

valorizzato proprio quel ruolo svolto per il perfezionamento dell'atto attuativo del 9 settembre 2013, oltre ad avere considerato *“l'incidenza causale derivante dall'attività dallo stesso assessore svolta in seno alla Giunta comunale in particolare durante la seduta del 25/26 ottobre 2013”* (sentenza revocanda, pag. 13). Queste considerazioni hanno indotto il Collegio a concludere nel senso che *“non solo non si può dubitare del contributo causale al danno recato dall'Improta, ma neppure (...) della colpa grave della condotta osservata, elementi di responsabilità che non possono ritenersi scalfiti dalle argomentazioni difensive”* (sentenza revocanda, pag. 215).

3.4. Inoltre, il ricorrente ha prospettato un asserito travisamento della vicenda storica da parte del Collegio giudicante, che avrebbe accostato impropriamente da un lato l'attività svolta da IMPROTA nel luglio 2013 (richiesta di un parere all'Avvocatura dello Stato) e dall'altro la riunione tecnica del 4 settembre 2013. Sostiene quindi che erroneamente il collegio di appello avrebbe affermato che la sua richiesta di parere e la successiva riunione facevano parte di un unico disegno volto a favorire METRO C.

Anche in questo caso non si ravvisano gli estremi dell'errore revocatorio, in quanto la sequenza temporale degli eventi era ben nota al giudice di appello, e comunque il ricorrente non individua un errore di percezione del fatto, bensì manifesta un dissenso sul modo in cui il giudice ha letto gli eventi e ha attribuito loro significato.

3.5. Da ultimo, l'istante lamenta che il Collegio di appello avrebbe adottato un diverso criterio di valutazione della responsabilità rispetto

agli altri partecipi alla vicenda, e ciò sarebbe derivato da una erronea valutazione del nesso causale e della colpa grave nel suo caso.

Anche tale motivo non intercetta gli estremi dell'errore revocatorio ma fa riferimento alla "valutazione" delle prove da parte del giudice e non individua certo una svista materiale.

Per contro, il Collegio di appello ha approfonditamente valutato il ruolo determinante dell'Improta, il quale, per la posizione rivestita, avrebbe ben potuto *"valutare, approfondendole, le diverse problematiche in gioco, tanto più dopo le sue iniziali perplessità e dopo la prospettazione delle numerose criticità da parte dell'assessore al bilancio"* (pag. 216).

In definitiva, le censure esposte dall'IMPROTA non sono apprezzabili in termini di errore revocatorio. Aggiungasi, infine, che lo stesso P.M. ha evidenziato che il suo appello incidentale è stato considerato inammissibile e valutato solo come memoria difensiva.

4. Passando a esaminare il ricorso dell'Ing. Mauro CALZECCHI, egli ha formulato un primo motivo con cui ha ravvisato l'errore revocatorio del giudice di appello nel non avere rilevato l'interruzione del nesso causale già eccepita nell'appello incidentale. Come già anticipato nella esposizione in fatto, il ricorrente lamenta la mancata considerazione delle prescrizioni che il medesimo aveva suggerito nella relazione istruttoria trasmessa al CIPE, alle quali sarebbe stata subordinata l'efficacia dello stanziamento e che sarebbero state idonee – se accolte - a interrompere il nesso causale con l'evento dannoso prima del successivo Atto attuativo.

Il ricorrente lamenta l'omissione da parte del decidente nel considerare

le condizioni poste in calce alla relazione istruttoria, se non nei limiti dell'omesso approfondimento delle riserve.

In realtà, la vicenda rappresentata dall'istante non integra un errore percettivo di tipo materiale ma ripropone una questione di merito già controversa e decisa in sede di appello.

Infatti, la sussistenza del nesso causale tra la condotta del CALZECCHI e il danno erariale è stata specificamente oggetto di censura nel giudizio di secondo grado. Il Collegio ha tuttavia confermato l'impostazione dei giudici del primo grado, riconoscendo comunque come la condotta del CALZECCHI fosse concausa del danno erariale, specificamente per non avere impedito né segnalato adeguatamente l'illegittimo riconoscimento delle riserve in sede istruttoria, e ha quindi mostrato espressamente di non condividere la tesi secondo cui i fattori successivi avrebbero interrotto il nesso causale. All'esito di tale esame la sentenza revocanda (pag. 187) ha infatti puntualizzato che *“gli appelli (incidentali) degli Incalza e Calzecchi devono essere pertanto disattesi, non potendosi intravedere (...) alcuna interruzione del nesso di causalità, come da loro preteso, per via degli ulteriori sviluppi che il procedimento di spesa ha avuto, in particolare con l'intervento del cosiddetto atto attuativo del settembre 2013”,* in tal modo avvalorando la continuità procedimentale dell'iter avviato dal CALZECCHI, con l'istruttoria dell'atto transattivo del 2011 e la delibera CIPE n. 127/2012, e la successiva fase attuativa del 2013.

Il preteso errore di percezione della asserita interruzione del nesso

causale, invero, non si ravvisa, in quanto – come pure precisato dal Procuratore generale – la relazione redatta dalla struttura di missione è identica alla delibera CIPE 127/2012 (la tab. 2 pag. 10 è omologa alla tab. 10 della relazione istruttoria) e la riserva introdotta, come già precisato, riguarda solo le somme ulteriori che sono fuori dal giudizio. Quindi l'argomento introdotto non ha neppure il carattere di decisività, oltre a essere un punto controverso su cui il Collegio di appello si era pronunciato.

In sostanza, non si è in presenza, nel caso di specie, di una supposizione di un elemento di fatto incontrovertibilmente smentita dagli atti né dell'ignoranza di un fatto documentalmente provato. Piuttosto, il giudicante ha ritenuto, sul piano valutativo, che il comportamento assunto dall'istante fino al 2012 e quanto accaduto nel 2013 non integrassero un evento interruttivo del nesso causale.

Si tratta quindi di un giudizio che attiene al ragionamento del giudice e non a un abbaglio meramente percettivo.

Il giudicante, infatti, ha ritenuto di ravvisare la responsabilità del CALZECCHI nell'aver permesso che la transazione avanzasse verso l'approvazione CIPE senza un'adeguata verifica critica (cfr. pag. 181 e segg.: *“Il Collegio, nonostante il contrario avviso dell'appellante, ritiene invece che sull'Ufficio da lui diretto gravasse una pregnante attività istruttoria attribuita sia dal decreto ministeriale del 1° marzo 2012, sia dalla direttiva ministeriale emanata ai sensi del citato decreto n. 356/2003...”*), fatta salva l'introduzione di prescrizioni e riserve che tuttavia (in disparte la considerazione, pure evidenziata dal P.M. di

udienza, per cui la riserva introdotta dal CALZECCHI riguardava solo le somme ulteriori, che però sono fuori dal giudizio dal momento che l'atto attuativo non è stato approvato per le parti novative) non sono state recepite e pertanto non si sono rivelate idonee a evitare il danno. Invero, la responsabilità dei componenti della STM è stata correlata ai mancati controlli sulle pretese avanzate sulle riserve dal Contraente generale (così fuorviando il CIPE nella decisione di stanziare i fondi), pretese che lo stesso CALZECCHI ha ammesso di avere avallato *“a/ fine di superare il contenzioso che impediva il completamento di una così importante infrastruttura di rilevanza nazionale”* (cfr. sentenza di appello pag. 163).

4.1. Da ultimo, anche la richiesta subordinata, di ulteriore riduzione della condanna, si rivela inammissibile in quanto afferente a questione già trattata e respinta in appello. Va infatti rammentato che in quella sede le medesime circostanze addotte dal ricorrente sono state vagliate dal giudicante ai fini di una significativa riduzione del danno addebitabile (cfr. pag. 187), per cui ulteriori riduzioni non sarebbero giustificate da alcun fatto nuovo ma si sostanzierebbero in un non consentito riesame nel merito del materiale probatorio e dei fatti di causa.

In conclusione, anche i motivi addotti dal CALZECCHI non soddisfano i presupposti della revocazione ex art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c.

5. Va ora esaminato il terzo ricorso per revocazione, dispiegato dall'ing. Ercole INCALZA.

Anche tale ricorso risulta inammissibile, per assenza dei presupposti

richiesti per la prospettata fattispecie revocatoria.

Nello specifico, il ricorrente ha lamentato un errore percettivo del giudice di appello nell'esame del procedimento che condusse alla liquidazione delle riserve, per avere egli ritenuto l'INCALZA responsabile di omessa istruttoria tecnica sulle riserve, mentre non ha valutato che il danno sarebbe riconducibile a un autonomo procedimento deliberativo interno a Roma Capitale, attivato dalle contestazioni dell'Assessore al Bilancio OMISSIS; procedimento che avrebbe previsto l'istituzione di una commissione di verifica e, nonostante ciò, sarebbe intervenuta la successiva autonoma iniziativa del sindaco OMISSIS di disporre il pagamento, (all. 13 del doc. 250 della Procura regionale) asseritamente idonea a interrompere il nesso causale tra il danno erariale e la delibera di finanziamento. A detta del ricorrente, la causa esclusiva del depauperamento delle pubbliche finanze sarebbe riconducibile a tale ordine sindacale, non efficacemente contrastato nelle conclusioni del Pubblico Ministero e, prima ancora, dal collegio di appello.

Il motivo così rappresentato non evidenzia alcun errore di *percezione immediata* da parte del giudice d'appello, ma si limita piuttosto a censurare la valutazione operata, in sede di merito, circa la concorrente incidenza causale delle condotte omissive attribuite all'INCALZA.

Come opportunamente evidenziato dalla difesa di Roma Capitale, la sentenza ha ricostruito sia la fase centrale (ministeriale/CIPE) sia la fase finale (comunale) del complesso iter decisionale che portò al

pagamento delle riserve, ritenendo che entrambi i segmenti procedurali avessero concorso a produrre il pregiudizio erariale.

Il giudice di appello ha dimostrato chiaramente di prediligere, nel valutare gli apporti concausali dei soggetti coinvolti nella complessa vicenda, la tesi del c.d. nesso causale multiplo, che ha portato a ravvisare un concorso di condotte omissive e commissive nella causazione del danno. Secondo il giudice di appello, infatti, la mancata evidenziazione, da parte di INCALZA, di Calzecchi e degli uffici del MIT, dei profili di non riconoscibilità delle riserve sin dalla fase della richiesta del finanziamento statale, ha consentito che la questione pervenisse al livello comunale senza i dovuti filtri, ponendo così le basi affinché Roma Capitale, una volta ottenute le risorse dal CIPE, procedesse alla liquidazione delle pretese dell'appaltatore. In sostanza, il Collegio – implicitamente rigettando la censura - ha ritenuto che entrambi i segmenti procedurali, sia quello ministeriale che quello comunale, abbiano concorso a produrre il danno erariale e, in particolare, che l'omessa istruttoria tecnica a livello statale abbia favorito sia lo stanziamento dei fondi CIPE con la delibera n. 127/2012, sia il successivo Atto attuativo del 9 settembre 2013 cui fece seguito il pagamento delle riserve. In ogni caso, la circostanza che la liquidazione sia stata ordinata dal Sindaco non elide la responsabilità della Struttura tecnica deputata all'istruttoria delle riserve.

In definitiva, quello che la difesa INCALZA contesta non è un fatto ignorato, bensì il giudizio sulla valutazione del rilievo causale delle omissioni antecedenti. Il fatto storico del pagamento disposto dal

Sindaco OMISSIS prima del parere della commissione era noto ed è menzionato nella stessa sentenza, in cui si dà atto che il Comune di Roma Capitale era centro di costo, ma il Collegio ha ritenuto che tale circostanza non elidesse ogni altra responsabilità, rilevando anzi come l'inerzia della STM avesse contribuito a mettere il Comune di fronte al fatto compiuto delle riserve da pagare.

5.1. Si passa ora a esaminare il secondo motivo del ricorso in revocazione, volto a far risaltare un errore revocatorio in relazione alla parte della sentenza impugnata che ha rigettato le eccezioni di taluni appellati, di inammissibilità dell'atto di appello incidentale proposto dalla Procura regionale, e ciò sull'assunto per cui il menzionato gravame non conteneva alcuna specifica censura contro la posizione dell'INCALZA, sicché il giudice d'appello, nel rigettare le eccezioni di inammissibilità, avrebbe agito sulla base di un falso presupposto fattuale, *“ritenendo esistente un fatto documentale invece inesistente”*. Il motivo non intercetta una svista del giudice su dato fattuale, bensì una valutazione in diritto effettuata dalla Sezione. La censura, oltre che inammissibile sotto il profilo revocatorio, è anche infondata, com'è dimostrato dalla circostanza che nell'appello del Procuratore regionale, a pag. 93, si dichiara espressamente che la sentenza viene appellata *“per i seguenti motivi, anche per la riforma in peius delle condanne disposte per Bortoli, Simonacci, INCALZA e CALZECCHI, per i quali l'elemento soggettivo è stato erroneamente derubricato da dolo a colpa grave, con rideterminazione in aumento del danno, che dovrà considerare le riserve nn. 12,13 e 17 e con l'eventuale applicazione del*

potere riduttivo in misura inferiore a quella esercitata in primo grado”.

5.2 Con il terzo motivo la difesa di INCALZA individua un errore di fatto nella contraddittorietà fra la sentenza di primo grado, che aveva ravvisato la responsabilità dell'INCALZA nel non avere effettuato alcuna valutazione sull'ammissibilità della transazione, e la sentenza di appello che invece aveva sostenuto che la domanda risarcitoria nei confronti dell'INCALZA era stata accolta dal primo giudice limitatamente alla riserva n. 7.

Rileva questo giudicante che la difformità evidenziata appare del tutto trascurabile, se solo si pone a confronto la motivazione della sentenza di primo grado (pag. 129) e quella della sentenza di appello (pag. 163). In ogni caso, il motivo non ha alcuna portata decisiva, in quanto il giudice d'appello ha riesaminato *ex novo* la posizione di INCALZA valutando tutte le sue difese, né tanto meno configura una svista materiale. Si tratterebbe, al più, di una mera questione interpretativa priva di incidenza causale, ma non di un errore materiale su un fatto percettivo.

5.3 Parimenti inammissibile appare il quarto motivo con cui l'INCALZA denuncia l'erronea supposizione, da parte del giudice di appello, di un fatto inesistente, in quanto avrebbe impropriamente qualificato come “parere” la relazione istruttoria della Struttura Tecnica di Missione, relativa all'ipotesi di atto transattivo, inviata al DIPE (cfr. pag. 182 della sentenza, punto VI.3.a). In realtà, il motivo si limita a evidenziare una mera differenza semantica fra “parere” e “istruttoria” ma la sostanza non cambia. La questione del riparto di competenze tra DIPE e STM

rispetto all'istruttoria delle delibere CIPE è stata ampiamente dibattuta nel giudizio di appello. La stessa sentenza n. 303/2024 chiarisce al par. VI.3.a) che *“la STM non ha inviato alcun parere al DIPE”*, avendo piuttosto trasmesso la relazione istruttoria del dicembre 2012 contenente le informazioni sullo schema transattivo. Quindi, nessun presupposto fattuale errato ha inficiato il ragionamento del giudice d'appello, e la censura si risolve in una critica alla ricostruzione operata dalla sezione.

5.4. Con l'ultimo motivo l'INCALZA ravvisa un errore di fatto nell'avere ritenuto il giudice di secondo grado che la Struttura Tecnica di Missione avesse fra i suoi compiti anche quello di valutare gli atti contrattuali e le riserve dell'appaltatore, circostanza che secondo il ricorrente sarebbe esclusa dal D.M. 1° marzo 2012.

Il presente motivo, con cui in sostanza si sostiene che il giudice avrebbe male “interpretato” un atto normativo, risulta inammissibile, in quanto finalizzato a censurare l'attività valutativa e di giudizio del giudice, per contro insindacabile con lo strumento qui attivato. Inoltre, come già accennato in commento al quarto motivo di ricorso, si deve osservare che la funzione della STM ha formato oggetto di questione dibattuta e controversa tra le parti nel giudizio di appello.

Resta allora confermata l'inammissibilità della presente revocazione, per difetto dei presupposti normativi prescritti per la dedotta fattispecie revocatoria.

6. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi in revocazione proposti dai sigg.ri IMPROTA

	SENT. 250/2025	
	Guido, CALZECCHI Mauro e INCALZA Ercole avverso la sentenza n.	
	303/2024 della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale	
	centrale di appello.	
	Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la	
	soccombenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,	
	disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,	
	- RIUNISCE gli odierni ricorsi in revocazione;	
	-DICHIARA l'inammissibilità dei ricorsi in revocazione proposti dai	
	sigg.ri ri IMPROTA Guido, CALZECCHI Mauro e INCALZA Ercole	
	avverso la sentenza n. 303/2024 della Corte dei conti, Sezione	
	seconda giurisdizionale centrale di appello, depositata il 23/12/2024.	
	Le spese di giudizio, che si liquidano in € 336,00	
	(TRECENTOTRENTASEI/00), seguono la soccombenza e sono poste	
	a carico dei ricorrenti in parti eguali.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.	
	Il Presidente	
	(Rita Loreto)	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 22 DIC. 2025	
	P. Il Dirigente	
	(dr. Massimo Biagi)	
	f.to digitalmente	
	28	

